

CONVENZIONE

TRA

Il CAF-Patronato IHS, con sede in Catania, via Padova n. 69, OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. OMISSIS;

E

La società Assifin di Grasso Antonio, con sede in Catania via Firenze n. 36, P. IVA OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. OMISSIS a Catania in data 17.07.1974;

Premesso che:

- a) L'Assifin è autorizzato all'esercizio dell'attività di finanziamenti con n. A6008;
- b) le parti sono interessate a collaborare per la promozione dei prodotti e/o servizi trattati;
- d) il CAF IHS e l'Assifin intendono disciplinare i reciproci rapporti in relazione a quanto sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 2 - Dichiarazioni delle parti

Entrambe le Parti dichiarano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di essere debitamente autorizzate all'esecuzione dei servizi previsti dal Contratto ed all'esecuzione di tutte le obbligazioni in esso previste.

Articolo 3 - Oggetto

Il Contratto disciplina le condizioni ed i termini in base ai quali l'Assifin si impegna a dare visibilità ai Servizi svolti dal CAF-Patronato IHS e quest'ultimo si impegna a dare visibilità ai Servizi svolti dalla società Assifin, secondo le modalità ed i termini indicati al successivo art. 4.

Articolo 4 - Obblighi delle Parti

Le parti si obbligano a:

- a) esporre presso la propria sede il materiale pubblicitario relativo ai Servizi svolti;
- b) collaborare per supportare tutte le attività delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per la definizione dei servizi svolti e si impegnano a segnalare reciprocamente le pratiche dei propri assistiti.;

c) OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Articolo 5 - Raccolta delle richieste



La richiesta per l'ottenimento dei Servizi sarà presentata direttamente alla società Assifin la quale opererà presso il locali della IHS con personale autorizzato ed abilitato all'esercizio dell'attività oggetto della presente.

Articolo 6 - Privacy e sicurezza

Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare per quanto di loro competenza la normativa in tema di privacy di cui al D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra Parte.

In particolare le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di propria competenza previste dal Contratto sono perfettamente legittime e non violano le disposizioni di cui al D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni. Pertanto ogni Parte terrà indenne e manleverà l'altra per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui la controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni delle disposizioni contenute nel D.lgs n.196/03, intervenendo, ove occorra, negli eventuali relativi giudizi.

Articolo 7 - Clausola di garanzia e manleva

Ognuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalla normativa applicabile, ed è impegnata ad utilizzare a tale scopo tutte le risorse, i mezzi e le attrezzature necessari.

Fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ciascuna Parte sarà manlevata e comunque indennizzata dalla controparte da qualunque perdita o danno, da ogni pregiudizio, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/a domanda e/a azione (sia essa di carattere risarcitorio o a titolo di indennizzo) che sia stata e/o possa essere avanzata nei suoi confronti in qualunque sede, da parte di terzi in relazione alla violazione degli obblighi e delle garanzie assunti in base al Contratto.


Articolo 8 - Durata e validità

Il Contratto decorre dalla data di accettazione della proposta contrattuale, e cessa di produrre i suoi effetti dopo un anno. Alla scadenza, il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 1 (uno) anno e così via per ogni successivo periodo, a meno che non venga data disdetta da una delle Parti da comunicarsi all'altra, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con preavviso non inferiore a 1 (uno) mese, a far data dalla consegna della raccomandata a l'ufficio postale, rispetto alla data di scadenza originaria o prorogata.

Articolo 9 - Risoluzione



2



Nel caso in cui una delle Parti sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4 (obblighi delle Parti), 7 (privacy), 11 (doveri di riservatezza e segretezza), 16.4 (utilizzo del marchio) e 16.6 (indipendenza tra le parti) la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere Il Contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività di una delle Parti, o di ammissione di una delle Parti ad una procedura concorsuale, di liquidazione giudiziale volontaria.

Articolo 10 - Doveri di riservatezza e segretezza

Per tutte le informazioni acquisite per effetto o in occasione del Contratto, le Parti si impegnano vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari, a mantenere segreta e non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa ad aspetti del Contratto e delle relative attività, sui soggetti coinvolti nel Contratto, sulla loro organizzazione imprenditoriale, sul rispettivo know-how.

Nonostante quanto stabilito al precedente comma, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:

- a) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dalle Autorità amministrativa o giudiziaria;
- b) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle Parti;
- c) divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle parti stesse.

Articolo 11 - Clausole generali



11.1 Nessuna modifica al Contratto avrà efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata specificamente, per iscritto, dalle Parti.

11.2 Il Contratto contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione a quanto ivi contemplato e supera qualsiasi altra intesa eventualmente intercorsa tra le Parti.

11.3 Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna parte senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

11.4 L'Assifin si impegna a non utilizzare in nessun modo il nome e/o il logo o qualsiasi altro segno distintivo del CAF IHS senza l'approvazione scritta di quest'ultima; il CAF IHS si impegna ad astenersi da ogni e qualsiasi attività che possa ingenerare confusione nei terzi in merito all'assoluta autonomia esistente tra la società Assifin ed il CAF IHS.

11.5 L'Assifin si impegna a gestire direttamente con gli Associati solo ed esclusivamente i rapporti relativi ai Servizi svolti, restando onere del CAF IHS gestire i diversi ed ulteriori rapporti con gli Associati.



11.6 Il Contratto non attribuisce alla società Assifin né al CAF IHS la qualifica di associato in partecipazione né quella di agente o di mandatario, procacciatore di affari, per cui entrambe le parti non dovranno o potranno agire ed in nessun modo rappresentarsi e di agire per conto dell'altra, né potranno o dovranno assumere alcun rischio commerciale e finanziario in nome e per conto dell'altra.

Articolo 12 - Legge applicabile e foro competente


Per quanto non espressamente previsto nel Contratto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e le vigenti leggi in materia.

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e risoluzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Catania.


Con la presente accettiamo integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni sopra riportate.

Catania, li 06.11.2020

CAF IHS




Società



Dichiariamo di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli articoli 4 (obblighi delle Parti), 8 (clausola di garanzia e manleva), 9 (durata e validità), 10 (Risoluzione) e 13 (legge applicabile e foro competente).

CAF IHS



Società

